

CODICE ETICO

Redatto secondo il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Art. 1

Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della *Don Bosco Village School*.

I principi cardine che devono orientare il comportamento di tutti coloro che operano nell'ambito *Don Bosco Village School* sono i seguenti:

- a. Onestà nello svolgimento di tutte le attività, al fine di assicurare che le relazioni con tutti i portatori di interesse siano attuate con modalità corrette, leali e collaborative;
- b. Legalità nel garantire il rispetto di tutta la legislazione vigente, assicurando pertanto la tutela dell'interesse pubblico legato all'attività svolta; in nessun caso l'interesse della *Don Bosco Village School* può giustificare attività non conformi alla stessa;
- c. Trasparenza nelle proprie operazioni e relazioni, vale a dire veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni all'interno della *Don Bosco Village School* ed all'esterno verso tutte le parti interessate;
- d. Responsabilità verso la collettività in relazione al ruolo svolto, tutelando la propria immagine e il valore culturale e sociale dell'attività svolta dalla *Don Bosco Village School*;
- e. Imparzialità, intesa come rifiuto di ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, condizioni personali e sociali, credo religioso e opinioni politiche e sindacali.

1.2 - Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome della *Don Bosco Village School* nel suo interesse o, comunque, ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 - Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 - Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla *Don Bosco Village School* o che intrattengano con essa rapporti di collaborazione continuativa.

1.5 - Il presente codice sarà altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.

Art. 2

2.1 - La *Don Bosco Village School* nella persona giuridica del suo rappresentante legale e del direttore provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

- a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni;
- b) alla verifica della sua effettiva osservanza;
- c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Art. 3

3.1 - Il perseguimento dell'interesse della *Don Bosco Village School* non può mai giustificare una condotta contraria al PEI d'Istituto, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 4

4.1 - La *Don Bosco Village School* tutela la privacy dei propri dipendenti, collaboratori e utenti/clienti, in conformità alle vigenti norme in materia, impegnandosi a non diffondere né comunicare, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali in assenza di consenso dell'interessato.

4.2 - È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

4.3 - Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.4 - Nello svolgimento di ogni attività la *Don Bosco Village School* opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1.

4.5 - Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della *Don Bosco Village School* e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

4.6 – Il personale a tutti i livelli deve informare immediatamente il Direttore della Scuola di eventuali situazioni o attività per le quali potrebbe sussistere un conflitto di interesse nei confronti della Scuola o rilevanti ragioni di convenienza, propri o di suoi congiunti, rispettando le decisioni assunte in merito dalla Scuola stessa.

Art. 5

5.1 - La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla *Don Bosco Village School* che è tenuta ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2 – La *Don Bosco Village School* deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

5.3 - Tutti i preposti alle attività associative sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6

6.1 – La *Don Bosco Village School* non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato, né comunque irregolare.

6.2 – La *Don Bosco Village School* non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 - Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali, né a discriminazione alcuna.

6.4. – La *Don Bosco Village School* riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 - Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

6.6 – La ricerca e selezione del personale si deve basare su oggettività e trasparenza e deve garantire pari opportunità nonché evitare favoritismi di qualsiasi natura.

Art. 7

7.1 - I soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi della *Don Bosco Village School*, anche a seguito di illecite pressioni.

7.2 - Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, assunzioni, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 - Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il direttore dell'unità operativa o, in mancanza, il Presidente e, in ogni caso, l'Organismo di vigilanza.

7.4 – E' vietato accettare doni o favori di terzi che oltrepassino le normali relazioni di cortesia. Eventuali casi in cui tali omaggi siano di valore non stimabile o non modico devono essere comunicati alla Direzione.

Art. 8

8.1 – La *Don Bosco Village School* intrattiene rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei ruoli reciproci e con massima collaborazione impegnandosi a mantenere attivi canali di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a qualche titolo coinvolti nelle proprie attività.

8.2 – Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e correttezza nei rapporti istituzionali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 che si interfacciano con esponenti delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione sono regolarmente autorizzati per tali attività e non si trovano in situazioni di conflitto d'interesse rispetto ai rappresentanti delle istituzioni suddette.

8.3 – La *Don Bosco Village School* si impegna a non esercitare pressioni dirette o indirette nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche per ottenere vantaggi o favori.

8.4 – La *Don Bosco Village School* si impegna a comunicare tutte le informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività ispettive ed a rappresentare i propri interessi evitando atteggiamenti di natura elusiva e collusiva.

8.5 – E' vietato a chiunque falsificare, alterare od omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la *Don Bosco Village School*.

8.6 – E' vietato destinare somme ricevute dalla *Scuola Cattolica Don Bosco* a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state erogate.

8.7 – E' vietato presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione.

8.8 – E' vietato destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono concessi.

8.9 – E' consentito l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione esclusivamente a quanti autorizzati; a questi ultimi è vietato inserire dati o informazioni non rispondenti alla realtà, così come alterare o danneggiare il funzionamento degli stessi sistemi o manipolare i dati in questi contenuti a vantaggio della *Don Bosco Village School*.

Art. 9

9.1 – La *Don Bosco Village School* procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.

9.2 – È fatto divieto ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

Art. 10

10.1 - Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni della *Don Bosco Village School*, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

10.2 - Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere di ispirazione cristiana delle attività gestite dalla *Don Bosco Village School*, ed è quindi obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni non ostacolano l'adempimento dell'obbligo di coerenza con i valori cattolici professati dal carisma salesiano e fatti propri dall'istituto; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio, nel tratto e nell'abbigliamento.

10.3 - I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 11

11.1 - Il personale che a qualsiasi titolo collabora con la *Don Bosco Village School* deve astenersi nelle attività della Scuola dal praticare, suggerire, attuare, consentire, incoraggiare o istigare pratiche abortive, eugenetiche o eutanasiche di qualsiasi tipo, così come pratiche comportanti manipolazione genetica contrastanti con la dignità della persona, da presentare come il bene più prezioso che ogni essere umano possiede, o con la tutela del diritto alla vita dal concepimento fino alla morte naturale, uniformandosi al principio di precauzione nell'utilizzo delle biotecnologie.

11.2 - Ogni persona che collabora al progetto educativo e formativo della *Don Bosco Village School* deve adoperarsi per l'inculturazione del messaggio cristiano da attuare nell'incontro tra il Vangelo ed i vari saperi, nella consapevolezza del valore formativo della testimonianza offerta dal cristianesimo vissuto.

11.3 - Ogni persona che usufruisce delle opere della *Don Bosco Village School* deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Art. 12

12.1 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'istituto loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

12.2 - La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività formative ed educative, i telefoni cellulari personali.

12.3 - I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione del direttore dell'unità operativa.

12.4 - Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della *Don Bosco Village School* e delle attrezzature in genere.

12.5 - Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva del direttore

dell'unità operativa, come pure di corrispondere con collegamenti telematici con gli allievi minorenni senza la preventiva autorizzazione scritta di chi esercita su di essi la potestà.

12.6 – I dipendenti e i collaboratori possono scambiare informazioni con i genitori solo attraverso i canali ufficiali della Scuola. Non sono ammessi scambi di notizie attraverso la rete internet, scambi di numeri cellulari, indirizzi di posta elettronica, salvo eccezioni e accordi con la Direzione.

12.7 – E' vietato cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi informatici della Scuola e della Pubblica Amministrazione.

Art. 13

13.1 - I dipendenti, i collaboratori e gli appaltatori di servizi sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

Art. 14

14.1 - Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti, dei collaboratori e dell'utenza dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al direttore della Scuola.

14.2 - Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui all'art. 1 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al Presidente dell'ente gestore.

14.3 - Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire all'ente gestore della *Don Bosco Village School* di effettuare una verifica appropriata.

14.4 – La *Don Bosco Village School* non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

14.5 - I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Art. 15

15.1 – La *Don Bosco Village School* non potrà consentire violazioni delle prescrizioni contenute nel presente codice.

15.2 - Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

15.3 - Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.